



**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Contratto d'appalto per i servizi necessari per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione attraverso i social media per alimentare l'azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini ed utenti e per i servizi di sponsorizzazione.

Art. 1 Decreto legge 16/07/2020 n. 76 capitolo 340306

CUP G79J21011650002
CIG Z36338F4E5

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di dicembre i sottoscritti:

- a) Dott. Roberto Rizzo, Dirigente dell'Area A.I del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, giusto D.D.G. n. 1909 del 5/06/2019 e Responsabile Unico del Procedimento, nominato con nota dirigenziale prot. n. 61814 del 16/11/2021, in rappresentanza del Dipartimento delle Attività Produttive, di seguito "Dipartimento e/o Amministrazione", con sede legale in Palermo, via degli Emiri n. 45, codice fiscale 80012000826 e domiciliato per la carica nella predetta sede;
- b) Giglio Alessandro, nato il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in via [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], rappresentante legale della Società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo via SS 113 Km 327,100 sn, in qualità di affidatario dei servizi necessari per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione attraverso i social media per alimentare l'azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini ed utenti e per i servizi di sponsorizzazione.

premessi che

il R.U.P. del Dipartimento delle Attività Produttive, con DDG n. 3025 del 17/12/2021 registrato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività Produttive il 22/12/2021 al n. 1946, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, nel prenotare le somme necessarie per la realizzazione dei servizi, ha determinato di contrarre con la società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo via SS 113 Km 327,100 sn, mediante l'avvio della procedura ai sensi dell' Art. 1 Decreto legge 16/07/2020 n. 76 per i servizi necessari per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione attraverso i social media per alimentare l'azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini ed utenti e per i servizi di sponsorizzazione;

- il Dipartimento ha acquisito con nota prot. n. 59039 del 5/11/2021 la dichiarazione di cui all' art. 80 del D. Lgs 50/2016;

- il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica digitale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014 ed ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923.

Tutto ciò premesso

La società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo via SS 113 Km 327,100 sn,:

- si impegna a fornire tutti i servizi in conformità a quanto indicato nella proposta progettuale già citata nel DDG 3025 del 17/12/2021, per la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione attraverso i social media per alimentare l'azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini ed utenti e per i servizi di sponsorizzazione;
- dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per garantire la realizzazione dei servizi di cui al presente contratto.

Pertanto le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive affida alla società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo via SS 113 Km 327,100 sn, rappresentato da Giglio Alessandro, nato il [REDACTED] e residente ad Alcamo in via [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED], rappresentante legale della predetta Società, che accetta l'esecuzione dei servizi necessari per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione attraverso i social media per alimentare l'azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini ed utenti e per i servizi di sponsorizzazione. L'affidatario si impegna a realizzare quanto previsto nel presente contratto.

ART. 3 – RISPETTO DELLA LEGGE

L'affidatario nello svolgimento delle prestazioni contrattuali è tenuto ad osservare e ad adeguarsi – a sua cura e spese – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

In particolare assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e tutti gli obblighi di cui all' art. 2 della l.r. n. 15/2008.

Inoltre, a pena di risoluzione del contratto, è tenuto al rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, all'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni e dal rispetto della legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie per gli invalidi;

restano ad esclusivo carico dell'affidatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Tutti i servizi oggetto del presente contratto, ivi compresa la trasmissione del rapporto finale e della documentazione utile ai fini della rendicontazione, dovranno essere conclusi entro il 31.12.2023.

ART. 5 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di promuovere e divulgare attraverso i social media l'attività istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive, assicurando trasparenza, imparzialità di accesso alle informazioni, e promuovendo nuove forme di relazione con cittadini e utenti, l'affidatario dovrà fornire tutti i servizi così specificati:

- creazione, gestione e aggiornamento di account o pagine Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Pinterest, Snapchat, TikTok;
- creazione di contenuti ad hoc per ciascun social network;
- gestione diretta delle relazioni e delle conversazioni con gli utenti più attivi ed influenti;
- controllo e monitoraggio delle reazioni e delle interazioni degli utenti;
- analisi della web reputation e del sentiment online;
- servizio di sponsorizzazione sui social network delle notizie afferenti l'attività istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive;
- produzione di report periodici, con cadenza bimensile, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti agli obiettivi definiti.

ART. 6 – ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Sono a totale carico dell'affidatario i materiali, le attrezzature e le apparecchiature informatiche per l'esecuzione del servizio.

L'affidatario si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro necessari all'espletamento del servizio a regola d'arte e a garantire il pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Si obbliga altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Si obbliga a tenere indenne ed eventualmente risarcire l'amministrazione per ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione o pretesa, inerente o connessa agli obblighi di cui al presente articolo, avanzata da parte di terzi, di dipendenti o di soci della Società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C."

ART. 8 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

L'affidatario risponde di fatto degli eventuali fatti illeciti dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del Codice Civile. Conseguentemente si obbliga a risarcire il Dipartimento per ogni eventuale pregiudizio o danno che lo stesso dovesse subire nell'esecuzione del contratto a seguito di qualsiasi azione o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.

ART. 9 – CORRISPETTIVI

L'importo contrattuale per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto tutto incluso nulla escluso, è pari ad euro 32.695,08 (trentaduemilaseicentonovantacinque/08), oltre IVA 22% pari

ad euro 7.192,92 (settemilacentonovantadue/92), per un totale complessivo di euro 39.888,00 (trentanovemilaottocentottantotto/00).

Non è ammessa la revisione dei prezzi che saranno pertanto fissi per l'intera durata del contratto.

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti saranno così effettuati dietro presentazione di regolare fattura:

- euro 10.000,00 (diecimila/00) comprensivo di IVA entro 60 giorni dalla presentazione del rapporto intermedio alla data del 30 giugno 2022, a dimostrazione dell'esecuzione delle attività previste a perfetta regola d'arte, con visto di condivisione dell'Assessore protempore dell'Assessorato delle Attività Produttive;

- euro 15.000,00 (quindicimila/00) comprensivo di IVA entro 60 giorni dalla presentazione del rapporto intermedio alla data del 31/12/2022, a dimostrazione dell'esecuzione delle attività previste a perfetta regola d'arte, con visto di condivisione dell'Assessore protempore dell'Assessorato delle Attività Produttive;

- euro 14.888,00 (quattordicimilaottocentottantotto/00) comprensivo di IVA entro 60 giorni dalla presentazione del rapporto finale al 30/06/2023, a dimostrazione dell'esecuzione delle attività previste a perfetta regola d'arte, con visto di condivisione dell'Assessore protempore dell'Assessorato delle Attività Produttive.

Con il prezzo offerto l'affidatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

ART. 11 – FATTURAZIONE E CONTABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a presentazione di regolare fattura, mediante emissione di mandato diretto intestato alla società "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo (TP), sul conto corrente dedicato.

La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto, nonché ai codici CUP e CIG già determinati e riportare l'indicazione "scissione dei pagamenti" e ciò ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23/12/2014 n. 190, relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), secondo cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti attraverso un conto bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, ai servizi di che trattasi, intestato a "ADDUMA s.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo (TP), quale società su cui verranno accreditati gli importi dovuti.

ART. 12 – RECESSO UNILATERALE

L'amministrazione può recedere dal contratto:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento della società;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del codice civile mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) senza necessità di previa messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza dell'affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa nell'ambito dello svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie sul lavoro;
- sospensione dal servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.
- nell'ipotesi, prevista dall'art. 2 comma 2 della l.r. 15/2008 in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.a.;
- nei casi di subappalto;
- nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.

ART. 14 – SUBAPPALTO

E' vietato cedere in subappalto il presente contratto.

Il subappalto o qualsiasi altro atto diretto a nascondere, ferme restando le altre responsabilità di legge, fa sorgere nell'amministrazione il diritto di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta del Dipartimento a mezzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

ART. 15 – CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Qualora "ADDUMA s.n.c. di Giglio Alessandro & C." intenda cedere l'azienda o il ramo di azienda o intenda mutare la natura giuridica che assicura le prestazioni contrattuali, deve darne comunicazione secondo quanto disposto dal D. lgs n. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale divieto, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

ART. 17 – TERMINI

Tutti i termini temporali relativi all'adempimento delle obbligazioni relativi al presente contratto, si considerano a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile.

ART. 18 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidatario prende che atto che la validità ed efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. In particolare nei confronti dei soggetti identificati all'art. 80, comma 3 del D. lgs. 50/2016, relativi all'affidatario, non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia,

né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni modificazione intervenuta del proprio assetto societario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi. L'amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia, relativamente a tutti i soggetti di cui ai precedenti commi. L'amministrazione e l'affidatario convengono espressamente che, nel caso in cui dovessero venire a mancare i requisiti previsti dalle disposizioni antimafia, successivamente alla stipula e/o nell'arco di durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del dipartimento di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del presente contratto, è stato richiesto alla società "ADDUMA s.n.c. di Giglio Alessandro & C." con sede legale in Alcamo (TP), di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Dipartimento compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- essi vengono acquisiti dal Dipartimento ai fini dell'effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Titolare del trattamento è il Dipartimento delle Attività Produttive con sede in via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo.

Responsabile per il riscontro dell'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 è il responsabile unico del procedimento, al quale ci si potrà rivolgere, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: area.coordinaamento.ap@regione.sicilia.it.

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, acquisiti ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003.

ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- "ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C." Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo (TP) via SS 113 Km 327,100 sn;
- Assessorato delle Attività Produttive via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione tra le parti, relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico di “ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C.” Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo (TP) via SS 113 Km 327,100 sn, tutti gli oneri fiscali e el eventuali spese contrattuali.

A tal fine, l'affidatario dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto, sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni, esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ex art. 7, comma 4, DPR 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – CLAUSOLA ARBITRALE

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all'arbitrato. A tal fine, il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

- un arbitro designato dal Dipartimento;
- un arbitro designato dall' affidatario;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, designato concordemente dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte d' Appello di Palermo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante, provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Espleta le funzioni di Segretario del Collegio un funzionario dell'Amministrazione.

Il Collegio arbitrale si riunisce presso gli uffici del Dipartimento.

Il Collegio arbitrale decide, secondo le norme del diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all'altra parte nella forma prevista dal Codice di Procedura Civile a mezzo di Ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l'affidatario non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'affidatario si rifiuti, il Dipartimento ha diritto di affidare il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

In questo caso, il maggior costo sostenuto dal Dipartimento, rispetto a quello previsto, sarà addebitato all' affidatario.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Nel caso in cui una delle parti decida di non volersi avvalere della clausola arbitrale per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto, è competente il Foro di Palermo.

ART. 24 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La società dichiara di essere a conoscenza del protocollo di legalità stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettarne per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenuto.

In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art. 6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art. 10 del protocollo.

ART. 25 – CONDIZIONI RISOLUTIVE

In considerazione che è stata fornita da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sull'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 e dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva.

ART. 26 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto, specificamente dal presente contratto, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, in quanto compatibile. “ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C.” Codice Fiscale e P. IVA 02219590813, con sede legale in Alcamo (TP) via SS 113 Km 327,100 sn, dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e n. 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni del presente contratto.

In fede, a piena conferma di quanto sopra, le parti, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile dichiarano di conoscere e di approvare espressamente gli articoli del presente contratto, sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 come segue:

Per ADDUMA S.n.c. di Alessandro Giglio & C.
Alessandro Giglio

Per il Dipartimento delle Attività Produttive
Roberto Rizzo